



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 56 del 23/05/2022

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2022. Rettifica ordinanza sindacale n. 55/2022 per integrazione allegato della Delib.G.R. n. 151/1 del 02/05/2022

IL SINDACO

PREMESSO che è frequente la presenza di aree verdi incolte interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dalle proprietà private lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel territorio del comune di Sassari.

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria dell'area, con ripercussioni negative sul decoro dell'area o del quartiere in cui si trovano, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali e insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) e contribuiscono ad incrementare, in concomitanza con l'innalzamento delle temperature nella stagione primaverile - estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose.

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sulla Tutela del verde, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2017, e modificato con deliberazione del CC n. 83 del 2.10.2018, che all'art. 32, comma 4, prevede precisi obblighi per i proprietari di aree sistemate a verde;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/3 in data 23 aprile 2020 con cui la Regione Sardegna ha approvato le "prescrizioni regionali antincendio" per lo stesso triennio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 2.05.2022 con cui è stato approvato, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del piano regionale antincendio per l'anno 2022, l'aggiornamento 2022 alle Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, il cui testo è allegato alla delibera;

PRESO ATTO che le "prescrizioni regionali antincendio", che qui si intendono integralmente richiamate, stabiliscono:

- il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo": dal 1° giugno al 31 ottobre (art. 3) e le norme di prevenzione (art. 12 e art. 13);

RITENUTO necessario fare proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022 “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022”, e adottare i provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica e dell’ambiente, anche al fine di garantire adeguate condizioni di decoro al territorio comunale;

VISTI:

- l’art. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii;
- gli art. 449, 650 e 652 del codice penale; - l’art. 896 del Codice Civile “Recisione di rami protesi e di radici”;
- l’art. 29 del Regolamento attuativo del Codice della Strada;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 2.05.2022;
- il Regolamento comunale sulla Tutela del verde, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2017, e modificato con deliberazione del CC n. 83 del 2.10.2018;
- il Regolamento comunale disciplinante la “Gestione dei rifiuti urbani e assimilati” (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2021), art. 4.3;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE

Di fare proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022 “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022”, che si intendono qui integralmente richiamate.

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:

- a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
- a) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo

ORDINA

ENTRO IL 1° GIUGNO E PER TUTTO IL PERIODO AD ALTO RISCHIO INCENDIO, SINO AL 31 OTTOBRE:

1. i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:

- ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, ivi comprese le strade comunali e vicinali, per una fascia di almeno 3 (tre) metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, definite all'art. 27 della D.G.R. 15/1 del 02.05.202, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

2. Nel periodo **dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre** i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio;

3. I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme de criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente; I proprietari e gestori di cui al comma precedente, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;

4. (a) tutti i proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario e ferroviario (A.N.A.S. S.p.A. Amministrazioni ferroviarie, Province, Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore) devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza; (b) inoltre gli stessi Soggetti dovranno provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

AVVERTE che:

- In base all'andamento meteorologico stagionale, il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" (1 giugno – 31 ottobre), durante il quale devono essere eseguite le operazioni su elencate, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici, così come stabilito dall'art. 3, comma 2, delle Prescrizioni regionali antincendio aggiornamento 2022, e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e di cui sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa.

SANZIONI

a. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 4 della presente Ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02.05.2022, saranno punite a norma dell'articolo 24, dell'allegato alla D.G.R. di cui sopra, che prevede "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08.09.2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8.11.2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E (prontuario sanzioni amministrative), in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

b. Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;

d. Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.15/1 del 02.05.2022.

INFORMA

- Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE
- Compagnia Barracellare del Comune di Sassari, barracellisassari@pec.it
- Settore Ambiente e verde pubblico
- Settore Politiche culturali e della gestione del patrimonio immobiliare
- Settore Infrastrutture della mobilità e traffico
- Settore Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), Sassari, tss29374@pec.carabinieri.it
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n. 1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it
- ASSL Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Sassari, serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Sassari 23 maggio 2022

Il Sindaco

Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
